



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

70/2015
Maggio/10/2015 (*)
Napoli 21 Maggio 2015

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n° 10 del 5 maggio scorso, analizza le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n° 70/2015 sul rimborso della perequazione 2012-2013 delle pensioni. Di seguito un primo approfondimento in subiecta materia.

Dopo la ormai nota sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 che ha giudicato incostituzionale il blocco della perequazione delle pensioni operato, con riferimento agli anni 2012-2013, ai sensi dell'art. 24, comma 25 del D.L. 201/2011, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha affrontato la relativa questione conseguente con la circolare n. 10 del 5 maggio 2015.

Il principale effetto della sentenza è stato l'abrogazione della citata norma con il conseguenziale diritto dei titolari dei trattamenti pensionistici di esigere il credito spettante dalla rivalutazione fin qui non riconosciuta e il diritto a ricevere il ricalcolo della pensione attualmente in pagamento con la rivalutazione non attribuita.

Modalità operative

Vista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza *de qua*, come ha precisato il Presidente della Corte Costituzionale, Alessandro Criscuolo, decisioni di questo tipo "producono la cessazione di efficacia della norma stessa

dal giorno successivo alla pubblicazione del verdetto". Da quel momento gli interessati possono porre in essere tutte le iniziative che reputano necessarie. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, attraverso la circolare in parola, consiglia, al fine di avviare il recupero della perequazione riconosciuta, il deposito di una *"domanda amministrativa"* volta alla ricostituzione della pensione, presentata attraverso il consueto "PIN" personale ovvero tramite gli intermediari abilitati.

La Domanda di Ricostituzione

Nella domanda telematica di «*ricostituzione*», alle voci opzionali, occorre barrare: *"altre ipotesi o ricalcolo per motivi di reddito"*. Ed è – parimenti - opportuno inserire, nelle note, *"ricostruzione per intervenuta abrogazione, sentenza Corte Costituzionale sentenza n. 70/2015, dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201"*, indicando, come da prassi:

- il reddito personale;
- il reddito coniuge;
- la data matrimonio;
- la tipologia della pensione (numero e categoria);
- il codice IBAN per i pagamenti.

Una volta ricevuta la domanda, l'INPS potrà procedere alternativamente:

- con l'accoglimento dell'istanza e disponendo il relativo pagamento;
- rigettare l'istanza;
- procedere con un accoglimento parziale;
- non rispondere.

Il ricorso Amministrativo e Giudiziale

E' opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 533/1973 in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni

dalla data della presentazione, senza che l'Ente previdenziale si sia pronunciato.

Laddove nel contesto della controversia si ritenga necessario l'espletamento dell'iter amministrativo, oppure ancora laddove non si ritenga di dover affrontare un giudizio in via preventiva in caso di formazione del silenzio, o ricevuto un riconoscimento parziale o il diniego del diritto, è possibile presentare un ricorso amministrativo telematico, sempre attraverso "PIN" personale ovvero tramite intermediari abilitati.

Decorsi ulteriori 90 giorni dal ricorso presentato se non si è avuto riscontro, si potrà proporre l'azione giudiziaria di rito.

Occorre tenere presente che, i tempi di espletamento del ricorso giudiziale variano in funzione della collocazione geografica dei Tribunali e delle strategie processuali adottate per la richiesta delle somme. E' sempre necessaria l'assistenza di un legale, in quanto la competenza del giudizio previdenziale è riservata al Giudice del Lavoro, che impone la "difesa tecnica".

Riepilogo

Gli esperti della Fondazione avvertono, comunque, che "*è stata ipotizzata l'approvazione di un decreto legge che disponga i criteri ed eventuali limitazioni in ordine alla restituzione delle somme maturate dai pensionati interessati*", ipotizzando l'individuazione di un diverso criterio di perequazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 69 L.388/2000 (*ergo*: la legge che regolava la rivalutazione fino al 2011). Anche se, nessun provvedimento del Governo e del Parlamento, secondo la Fondazione Studi, può limitare il diritto al rimborso della mancata rivalutazione riconosciuto dalla sentenza in commento.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT